



Cod. I2 – P2
Cod. LMS / gr

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale

Prot.: 0001022

Data: 08/05/2017

Circolare n. 63

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: **DECRETO CORRETTIVO CODICE CONTRATTI - Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56** recante *“disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*

Cari Colleghi,

con la pubblicazione del decreto correttivo (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 - Supplemento Ordinario n. 22), si chiude la riforma della normativa del settore dei lavori pubblici avviata lo scorso 18 aprile 2016 con il nuovo Codice dei Contratti, il D.Lgs. n. 50/2016. Come sapete, detto quadro normativo viene supportato non più da un regolamento, ma dalle linee guida dell'ANAC e dai decreti ministeriali attuativi, alcuni dei quali non sono stati ancora pubblicati.

Il Consiglio Nazionale, con la proficua collaborazione dei competenti Gruppi operativi della Conferenza degli Ordini, ha seguito il percorso legislativo sin dalle prime battute, offrendo alle istituzioni competenti il proprio costante contributo, che si è concretizzato con la redazione dei seguenti documenti, condivisi con la Rete delle Professioni Tecniche:

- a) Documento dei 10 obiettivi prioritari per la riforma (a supporto della legge delega 11/2016);
- b) Contributi per la definizione del nuovo Codice dei contratti;
- c) Emendamenti al codice (da recepire con il correttivo);
- d) Contributi per la definizione delle linee guida ANAC sul tema dei S.A.I.

Alla fine del percorso tracciato, da aprile 2016 ad aprile 2017, possiamo essere più che soddisfatti per i tanti obiettivi raggiunti, anche se rimane qualche criticità residua, che potrà essere superata con ulteriori provvedimenti legislativi.

Appresso elenchiamo sinteticamente gli obiettivi raggiunti, con l'accoglimento delle nostre proposte, e le criticità residue.





OBIETTIVI RAGGIUNTI

1. Abbandono del criterio di affidamento del prezzo più basso (oggi possibile solo per affidamenti di importo stimato inferiore a 40.000 euro);
2. Libero accesso ai concorsi ai giovani e comunque ai professionisti in grado di produrre progetti di qualità, sebbene non in possesso di requisiti economico-finanziari;
3. Notevole riduzione del peso dei requisiti economico-finanziari per la partecipazione alle gare per l'affidamento di S.A.I. (esempio: il fatturato degli ultimi tre anni può essere sostituito da un'adeguata polizza di assicurazione);
4. Notevole riduzione degli affidamenti *in house*: i concessionari dovranno affidare almeno l'80% dei lavori e dei servizi (compresi i S.A.I.) a soggetti terzi;
5. Abolizione della cauzione provvisoria a carico del professionista per la partecipazione a gare per l'affidamento della progettazione;
6. Il ricorso al cosiddetto *Decreto Parametri* per calcolare l'importo a base di gara negli affidamenti di S.A.I. diventa obbligatorio (art. 24, comma 8). Viene dunque superata la criticità più rilevante del quadro normativo degli ultimi 11 anni, ristabilendo regole certe per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara. Ciò impedirà che le stazioni appaltanti continuino a sottostimare gli importi dei Servizi di Architettura e Ingegneria, mortificando la qualità delle prestazioni professionali e i più elementari principi della trasparenza;
7. Le stazioni appaltanti non potranno più subordinare la corresponsione dei corrispettivi spettanti ai professionisti al finanziamento dell'opera. Ciò costituisce una garanzia del riconoscimento economico del lavoro svolto dai professionisti incaricati, a prescindere dal finanziamento dei lavori;
8. La convenzione stipulata tra committente e professionista dovrà stabilire le modalità di pagamento dei corrispettivi ai professionisti incaricati, nel rispetto del c.d. *Decreto Parametri* (art. 24, comma 8 bis);
9. Le stazioni appaltanti non potranno più affidare servizi di architettura e ingegneria a fronte di "forme di sponsorizzazione o di rimborso" in luogo del corrispettivo spettante ai professionisti (art. 24, comma 8 ter). Ciò scongiurerà il rischio che vengano reiterati recenti episodi che hanno mortificato la dignità dei professionisti e soprattutto la qualità delle prestazioni professionali (v. caso Catanzaro);



- 10.** E' stato notevolmente ridotto il numero di elaborati necessari per partecipare a un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l'onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro sessanta giorni dalla proclamazione (art. 152, comma 4). Ricordiamo, all'uopo, che la prima versione del Codice prescriveva invece che tutti i partecipanti dovessero presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica, rendendo di fatto impraticabile la procedura del concorso di progettazione. Il decreto correttivo, accogliendo le nostre proposte, supera proficuamente questa criticità.

CRITICITÀ IRRISOLTE

- 1.** In seno all'art. 152 del Codice, l'affidamento delle fasi successive della progettazione al vincitore del concorso rimane un'opzione a cui ricorrere in alternativa alla progettazione interna. Su tale tema continueremo la nostra battaglia, al fine di sancire in modo chiaro che i concorsi vengono banditi non solo per individuare la migliore proposta progettuale, ma anche per individuare il professionista a cui affidare le fasi successive della progettazione (eliminando dunque l'opzione alternativa della progettazione interna);
- 2.** Non condividiamo il rilancio, seppure solo in casi particolari, dell'appalto integrato che, a nostro avviso, dovrà essere limitato solo alle procedure per le quali, alla data di entrata in vigore del Codice (18 aprile 2016) erano stati già approvati i progetti definitivi. Ciò nella convinzione che l'appalto integrato releghi il progetto ad un ruolo marginale nel processo di esecuzione delle opere pubbliche, in chiaro contrasto con i principi fondamentali della legge delega;
- 3.** Non condividiamo l'introduzione dell'accordo quadro che, consentendo l'accorpamento di grossi appalti, con la possibilità di affidare al vincitore della gara ulteriori lavori/servizi per un periodo di quattro anni, costituisce potenzialmente uno strumento per aggirare i principi fondamentali della direttiva comunitaria n. 24 del 2014 che, al considerato 78, raccomanda la divisione dei grossi appalti in lotti, al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese. Sul tema proseguiremo le nostre battaglie per ridurre drasticamente il ricorso a questo strumento, escludendone, in ogni caso, l'utilizzazione nel campo dei Servizi di Architettura e Ingegneria.





Continueremo, comunque, a tenervi informati sull'evoluzione normativa relativa ai decreti attuativi, che monitoreremo al fine di conseguire ulteriori obiettivi, sempre finalizzati all'apertura del mercato e al rilancio del progetto al centro del processo di esecuzione delle opere pubbliche.

Nell'allegare il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le cui disposizioni entreranno in vigore il **20 maggio 2017**, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

*Il Responsabile del
Dipartimento Lavori Pubblici
(Arch. Salvatore La Mendola)*

*Il Consigliere Segretario
(Arch. Fabrizio Pistolesi)*

*Il Presidente
(Arch. Giuseppe Cappochin)*

Allegato: D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (testo G.U.)

